
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione incidentale tardiva: quando è ammissibile?

Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.11.2015, n. 23396

...omissis...

A sostegno del ricorso la società Bcxcxcxcx denuncia:

1. "Omesso esame su un punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 332 e 334 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Il primo motivo del ricorso è fondato nella parte in cui si deducono vizi inerenti a norme processuali; l'accoglimento per questo profilo del motivo in esame assorbe tutte le ulteriori censure, comprese quelle prospettate nel secondo motivo d'impugnazione. I giudici d'appello hanno ritenuto che il giudizio di primo grado, definito con addebito alle società SxcxxcS.G. di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., e conseguente condanna in solido delle stesse società al risarcimento del danno subito dalla società xcxc avesse involto cause scindibili (seppure interdipendenti), implicitamente, evidentemente intendendo che a dette società fossero state dal Tribunale ascritte condotte illecite autonome rispetto a prospettati poteri rappresentativi della prima da parte della seconda; hanno inoltre accertato che l'atto di appello della GIP era rivolto nei confronti anche della BSG, condebitrice solidale, alla quale però non era stato notificato.

Tanto premesso, si doveva ritenere tempestivo ed ammissibile l'appello incidentale proposto dalla cxxxxxxxc parte diversa da quella che aveva introdotto l'impugnazione principale, ed anche se su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.

Pur non essendo stato espressamente concesso o (indebitamente) negato xxcxc il chiesto termine per la rinnovazione della notificazione alla cc, condebitrice solidale non posta a tempestiva, legale conoscenza della pendenza del processo d'appello, non vi era ragione per diversificare gli effetti sananti ex tunc, rinvenienti dal fatto che la xxcx ricevuta la notificazione in questione, seppure spontaneamente e commendevolmente rinnovata nei suoi confronti dalla xcxcx., si fosse tempestivamente costituita (art. 343 c.p.c., comma 1) rispetto alla fissata udienza di mero rinvio, ossia per limitare tale sanatoria alla ritenuta doverosa integrazione del contraddittorio rispetto all'appello principale e non estenderla anche alla rimessione in termini della BSG ai fini della proposizione del gravame incidentale in questione. D'altra parte, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta, come nella specie, in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (in tema cfr Cass. n. 24627 del 2007; n. 5086 del 2012).

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, dichiarare assorbito il secondo motivo e cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.